

Informativa per la clientela di studio

N. 56 del 04.04.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La liberalizzazione delle professioni

Il Governo ha convertito in Legge il decreto liberalizzazione, introducendo novità importanti per il mondo delle professioni. Dall'eliminazione delle tariffe, anche in sede di liquidazione giudiziale del compenso ove però il riferimento ai minimi e massimi tariffari sopravvive per altri 120 giorni, al preventivo di massima con cui il professionista deve rendere noto al cliente la misura del compenso, adeguato all'importanza dell'opera e comprensiva di spese, oneri e contributi. Novità anche per le società tra professionisti, introdotte dalla Legge di Stabilità 2012.

Premessa

Tariffe professionali, liquidazione giudiziale del compenso, tirocinio obbligatorio, preventivo di massima e società professionali. Il settore delle professioni esce modificato in seguito alla conversione in Legge 24 marzo 2012, n. 27 del decreto liberalizzazione, il D.L. n. 1/2012.

Abrogazione tariffe

In primo luogo, si conferma l'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Niente più riferimenti ai minimi e massimi tariffari quando si pattuisce il compenso tra professionista e cliente.

Liquidazione giudiziale del compenso

E in sede di liquidazione giudiziale del compenso?

In tal caso, la Legge di conversione del D.L. liberalizzazione colma il vuoto normativo che avrebbe potuto arrecare paralisi delle attività giudiziali di liquidazione del compenso. In particolare, si

prevede ora che in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimenti a precisi parametri stabiliti con apposito decreto del ministero vigilante. Il decreto in questione dovrà essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

E nel frattempo?

In riferimento al regime transitorio, il legislatore permette ancora di utilizzare le tariffe professionali, solo e limitatamente per liquidare il compenso in sede giudiziale. La temporaneità del riferimento alle tariffe è sancita dal fatto che le stesse non potranno essere usate trascorsi comunque 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 27/12.

Contribuzioni alle Casse professionali

Con l'abolizione delle tariffe, sempre entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 27/12, il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, dovrà adottare un decreto con cui stabilire i parametri per gli oneri e le contribuzioni alle casse professionali e agli archivi, che finora erano basati sulle tariffe, ora definitivamente abrogate.

Il compenso e il preventivo di massima

Con l'abolizione delle tariffe minime e massime, professionista e cliente potranno liberamente pattuire il compenso. La misura del compenso però, anche se è libera, deve essere adeguata all'importanza dell'opera professionale prestata e deve essere pattuita indicando, per tutte le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il compenso si pattuisce al momento del conferimento dell'incarico professionale.

La misura del compenso in ogni caso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Questo preventivo di massima non deve essere necessariamente reso per iscritto. La forma scritta del preventivo di massima è consigliabile nelle prestazioni complesse, si pensi a quelle giuridiche ed economiche, dove risulta difficile quantificare le spese amministrative anche perché possono sopraggiungere, in corso d'opera, nuovi oneri. La forma scritta del preventivo in tal caso è consigliabile anche perché funge da "memoria" per il professionista.

Tirocinio professionale

Cambia il volto del tirocinio obbligatorio per l'accesso alle professioni regolamentate. Ridotta la durata a un massimo di 18 mesi, con la possibilità di svolgere 6 mesi durante il corso di studi universitario. Quindi i primi 6 mesi del tirocinio obbligatorio possono svolgersi ancora da studente, gli altri 12 da laureato direttamente in uno studio professionale. La possibilità di svolgere i primi 6 mesi di pratica obbligatoria all'università è possibile però in presenza di un'apposita

convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Al tirocinante può anche essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato con il professionista, ma dopo i primi 6 mesi di tirocinio.

Società fra professionisti

Con la Legge di Stabilità 2012 s'introduce la possibilità di costituire società fra professionisti, ossia società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività professionale.

La forma societaria delle nuove Stp, acronimo per società fra professionisti, può essere indifferentemente società di persone, di capitali o cooperative.

Soci della Stp possono essere:

- professionisti iscritti ad albi, ordini, e collegi (è escluso il professionista cancellato dall'albo);
- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, in possesso di titolo di studio abilitante alla professione;
- soggetti non professionisti (questi devono svolgere solo prestazioni tecniche subordinate ai servizi professionali);
- soggetti non professionisti che diventano soci della Stp per finalità di investimento (i soci di capitale).

Nelle Stp che assumono la forma di cooperative il numero minimo dei soci deve essere pari a 3.

Potendo far parte della Stp anche soci non professionisti, in merito alla ripartizione del capitale sociale, la Legge n. 27/12 stabilisce che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale, deve essere tali da determinare una maggioranza societaria di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Se questa condizione viene meno, la società si scioglie e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta devono procedere alla sua cancellazione dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.

E' fatto espresso divieto al socio di una Stp di partecipare ad altra società fra professionisti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 